

einen seiner eigenen mitzufeiern. Vielmehr kann vom Rekurrenten einzig auf Grund des Art. 50 B.-B. gefordert werden, daß er gemäß Abs. 1 genannten Artikels die freie Ausübung der gottesdienstlichen Handlungen der andern Konfessionen nicht störe und gemäß Abs. 2 gleichen Artikels den Maßnahmen Folge leiste welche Bund oder Kantone „zur Handhabung der Ordnung und des öffentlichen Friedens unter den Angehörigen der verschiedenen Religionsgenossenschaften“ treffen (s. hiezu Rüttimann, Nordamerikanisches Bundesstaatsrecht II, S. 279). Bis jetzt haben auch Bundesrat und Bundesversammlung stets im gleichen Sinne gesprochen. Hievon ausgegangen ist zu sagen, daß nicht einmal behauptet ist, daß die vom Rekurrenten am Charfreitag vorgenommene Arbeit einen solchen Lärm verursacht hat, daß dadurch der religiöse Kultus der Protestanten gestört worden wäre.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Der Rekurs wird als begründet erklärt und das angefochtene Urteil des Gemeindegerechts in Herisau vom 26. April 1894 aufgehoben.

46. *Sentenza del 21 giugno 1894 nella causa
del Comitato basileese per l'evangelizzazione del Ticino.*

A. A Basilea esiste da anni un Comitato, il cui scopo è di propagare la religione evangelica nel Ticino. Esso mantiene a sue spese una chiesa ed una scuola nel comune di Biasca, dove si trovano alcuni protestanti. Pastore di detta chiesa è Alberto Zamperini, italiano. In questa sua qualità egli venne chiamato il 29 dicembre dello scorso anno a Lumino pel funerale di una bambina, figlia di certo G. Galbiati, evangelico. La cerimonia, alla quale intervenne anche una parte della popolazione cattolica di Lumino, venne celebrata senza ostacolo. Tuttavia avendo il curato di Lumino negato il suo consenso a che fosse suonata la campana da morte durante i funerali, questo suo contegno provocò presso il Consiglio di Stato un

richiamo da parte del ministro evangelico. D'altra parte alcune frasi pronunciate dal pastore Zamperini durante le funzioni religiose, e interpretata da alcuni come un'offesa alla religione cattolica, nonchè il fatto d'aver lo Zamperini iniziato successivamente propaganda nel comune col recarvisi la domenica a celebrare il culto evangelico, suscitavano in una parte della popolazione cattolica una viva opposizione. Il 14 gennaio 1894 gli oppositori rimasero tranquilli, ma il 28 dello stesso mese ricomparso appena lo Zamperini nel villaggio, una parte della popolazione si levò a tumulto, e seguendo il ministro protestante con strepiti e grida davanti la casa Galbiati, dove il culto evangelico doveva aver luogo, rese a detta dei ricorrenti impossibile ogni e qualunque allocuzione. Zamperini si rivolse al Consiglio di Stato, ed ottenuti per scorta due gendarmi, ritornò poche ore dopo a Lumino e vi tenne il solito sermone senza ulteriori disturbi. Vi ritornava poi di nuovo il 1 febbrajo successivo, ma anche stavolta il tumulto levatosi al suo arrivo fu tale, che a detta dei ricorrenti dovette rinunciare a celebrare le funzioni religiose. Un'inchiesta fatta praticare dal Consiglio di Stato il 4 febbrajo sopra i detti avvenimenti, non condusse a nessuna misura efficace. Con decreto del 6 febbrajo 1894 il Consiglio di Stato prese atto semplicemente del risultato dell'inchiesta, dichiarando « che i fatti lamentati non costituivano una violazione della libertà di credenza nè da parte del ministro evangelico, nè da parte del parroco, nè da parte dei dimostranti e non erano tali da richiedere l'intervento delle autorità civili. » Intanto però le dimostrazioni ostili ed il tumulto continuavano a prodursi a Lumino ad ogni arrivo del ministro protestante. Il 9 febbrajo il Comitato ricorrente pretende che lo Zamperini sia stato assediato due ore dai tumultuanti nell'ufficio postale. L'11 febbrajo la municipalità di Lumino, invitata dalla Direzione di polizia di vegliare al mantenimento dell'ordine, proibì bensì che si facesse rumore sulle pubbliche strade, malgrado però l'arrivo di un caporale e di due gendarmi mandati dalle autorità cantonali in suo ajuto, non seppe impedire che, entrato appena lo Zamperini nel comune, le dimostrazioni incomin-

ciassero di nuovo. Il giorno susseguente il Consiglio di Stato risolveva perciò di significare alla municipalità di Lumino che, al primo rinnovarsi dei lamentati disordini, sarebbe inviato colà a spese del comune un picchetto di gendarmi con incarico di rimanervi sintanto che l'Autorità superiore non avesse sufficiente garanzia pel mantenimento dell'ordine, riservata inoltre la disposizione dell'art. 147 del codice penale. Il direttore dell'interno chiamava poi presso di sè il sindaco del comune ed il pastore protestante, e invitava quest'ultimo a sospendere per qualche tempo le sue visite a Lumino, l'Autorità governativa non potendo prestare mano forte per nessuna propaganda religiosa. Il ministro evangelico annuì e ritardò le sue visite fino al 4 di marzo. Ritornatovi però il giorno suddetto, nuove scene e disordini si produssero. Finito appena il culto, che per maggiore tranquillità dovette essere tenuto nella casa del giudice di pace, una moltitudine di uomini e donne seguirono lo Zamperini ed alcuni suoi compagni protestanti di Biasca fino a Castione, assordandoli di suoni e di di strepidi, e come i ricorrenti pretendono, insultandoli a più riprese. Tre fra i compagni di Zamperini, cittadini di Biasca, inoltrarono un richiamo al Consiglio di Stato, ma con decreto del 6 marzo 1894 furono rinviati al foro giudiziario. Il giorno 10 successivo Zamperini informava il Consiglio di Stato che secondo informazioni ricevute erasi ordito in Lumino contro di lui e contro i suoi seguaci una vera congiura, e domandava al Consiglio di Stato, essendo intenzionato di recarsi colà il giorno dopo con alcuni evangelici di Biasca, quali misure intendeva di prendere per proteggere la libertà di credenza garantita dalla Costituzione. Con decreto del 10 marzo 1894 il Consiglio di Stato « osservato che i pericoli vagamente accennati dal postulante non erano suffragati da alcun atto di prova, e visto non esistere a Lumino una chiesa od associazione evangelica costituita che reclami il ministro Zamperini », risolse di non intervenire, dando comunicazione di questa sua risoluzione al petente.

B. Contro questo procedere delle Autorità cantonali il Comitato basileese per l'evangelizzazione del Ticino inoltrava il

24 marzo 1894 ricorso al Consiglio federale chiedendo il di lui intervento affinché la libertà di credenza e di culto fosse fatta rispettare. Il ricorso è diretto specialmente contro due risoluzioni del Consiglio di Stato: quella del 6 febbrajo colla quale esso dichiara di prendere atto dell'inchiesta avvenuta, e la risoluzione del 10 marzo, colla quale l'Autorità governativa rifiuta d'intervenire. Secondo i ricorrenti, la prima ebbe solo per effetto di incoraggiare i tumultuanti, e la seconda non fu altro che un espediente impiegato dal Consiglio di Stato per tirarsi da una posizione impacciante. Tutte e due costituiscono poi, al dire dei ricorrenti, un diniego di giustizia, vale a dire un rifiuto da parte delle Autorità cantonali di proteggere un diritto esplicitamente garantito dalla Costituzione federale. Il Comitato ricorrente invoca in suo appoggio i fatti sopra narrati, e per caratterizzare meglio la situazione e l'opinione pubblica nel Ticino, produce e cita i rapporti speditigli dal ministro Zamperini ed alcuni articoli apparsi in diversi giornali del cantone. In base a tutti questi atti egli sostiene, che l'asserire come fa il Consiglio di Stato, da una parte, che la libertà di credenza non è stata violata, dall'altra, che i pericoli ai quali accenna Zamperini nella sua istanza del 10 marzo, non erano abbastanza provati, è un misconoscere i fatti, un diniego di giustizia, contro il quale il solo rimedio è il ricorso alle Autorità federali. Il Comitato basileese, e con lui il ministro Zamperini, essere lungi dal voler provocare delle lotte religiose nel Ticino. Ciò che essi pretendono essere solo che la religione ed il culto evangelico nel Ticino abbiano a godere gli stessi diritti e la stessa protezione che gode la religione cattolica nei cantoni protestanti della Svizzera interna.

C. Con ufficio del 10 aprile 1894 il Consiglio federale, a sensi dei disposti degli art. 175 e 189 della nuova legge organica giudiziaria federale, trasmise il ricorso al Tribunale federale, osservando che secondo il suo modo di vedere, la questione se esiste o non esiste diniego di giustizia, deve essere prima decisa dal Tribunale federale, nel mentre quello che riguarda l'esecuzione della sentenza rimane compito dell'Autorità politica, ossia del Consiglio federale.

D. Da parte sua il Consiglio di Stato del cantone Ticino risponde: risultare dagli atti e dall'inchiesta fatta praticare dal Consiglio di Stato sui fatti di Lumino e successivamente su quelli di Castione, che nessun cittadino di Lumino o Castione ebbe mai ad affermare che sia stata violata la propria libertà di culto; che nessun cittadino di Lumino nè di Castione appartiene alla religione evangelica; che reclamante è il solo Zamperini, e che le dimostrazioni del popolo di Lumino e di Castione erano dirette contro i tentativi di propaganda da lui fatti. Non essere quindi esatto quanto il Comitato di Basilea afferma nel suo ricorso, che cioè vi sia a Lumino un gruppo di ticinesi professanti la religione protestante, nè che un gran numero degli abitanti di Lumino abbiano chiesto di udire regolarmente le prediche del ministro evangelico. A Lumino non esservi un solo ticinese di confessione protestante, e gli abitanti di Lumino avere dimostrato col fatto, che non desiderano di sentire le prediche evangeliche. Il Consiglio di Stato non voler esaminare la questione, se esiste o meno un diritto di propaganda contro la manifesta volontà della popolazione. Ciò che lo preoccupa essere il suo dovere di tutelare l'ordine pubblico allontanando le cause che ne provocano il turbamento. Il direttore dell'Interno ed il Consiglio di Stato essere stati perciò nel loro pieno diritto, di invitare il sig. Zamperini a desistere dalla sua propaganda causa l'opposizione ed i ripetuti disordini che provocava. In simili occasioni non essere possibile di non tener calcolo dell'opinione generale della popolazione. Il Consiglio di Stato essere sempre intervenuto ogni qualvolta trattavasi di proteggere la persona del sig. Zamperini e la famiglia Galbiati, ma non essere tenuto di mettere la gendarmeria a disposizione del sig. Zamperini per la sua propaganda. Non esservi dubbio in teoria, che ciascuno è libero di manifestare le proprie opinioni politiche e religiose e di propugnare i suoi principi. Ma non potersi esigere che l'Autorità civile appoggi colla forza una propaganda religiosa senza offendere il principio stesso della libertà di credenza, in materia religiosa ogni coercizione da parte dello Stato dovendo essere esclusa. Il Consiglio di Stato non aver esitato ad in-

tervenire quando l'ordine era turbato o minacciato. Essere disposto ad intervenire anche in futuro, se i disordini si ripeteranno. Ma non poter andare oltre questo limite coi mezzi coercitivi. Essere negli attributi e nel dovere dell'Autorità superiore cantonale di vietare i tentativi di propaganda religiosa, allorquando la loro continuazione diventi causa di turbamento della quiete, della pace e dell'ordine pubblico in uno o più comuni del cantone. Essa domandare perciò che il ricorso del Comitato basileese « in quanto abbia per iscopo di esigere e conseguire che l'Autorità cantonale appoggi in qualsiasi modo ed in qualsiasi condizione di cose l'opera del missionario o dei missionari di esso Comitato nel cantone Ticino » sia dichiarato respinto.

Il Tribunale federale prende in considerazione:

1. Il Comitato basileese per l'evangelizzazione del Ticino non essendo evidentemente un corpo morale a sensi dell'art. 178 della legge organica giudiziaria federale, ed anche i singoli membri del Comitato non essendo lesi direttamente nella loro credenza religiosa, o nell'esercizio di atti riferentisi al culto, ma solo indirettamente, in quanto essi sostengono di essere stati impediti nei loro tentativi di propaganda evangelica ed offesi così nei loro sentimenti di protestanti, si potrebbe discutere in massima, se in questa loro qualità essi siano o non siano autorizzati a ricorrere. Detta questione non ha bisogno però nel caso concreto di essere risolta, imperocchè, ammesso anche che i singoli membri del Comitato non abbiano veste per ricorrere in proprio nome, essi l'hanno però indubbiamente come mandatari di quei cittadini che nel Ticino, e specialmente nei comuni di Lumino e di Castione, sono stati o si credono personalmente offesi nella loro libertà di credenza. Ora è vero bensì che sul ricorso figura solo la firma dei membri del Comitato basileese e che non è stata prodotta da essi nessuna formale procura, ciò nondimeno il ricorso deve ritenersi come introdotto in realtà in nome e per incarico dei cittadini ticinesi che nel contegno delle Autorità cantonali ravvisano una lesione dei loro diritti costituzionali. Fra gli atti annessi al ricorso si trova almeno tutta una

serie di lettere e di rapporti, nei quali il ministro Zamperini per sè e per i propri correligionari, fra i quali in prima linea quelli recatisi con lui a Lumino, chiede consiglio al Comitato basileese e lo prega dei passi necessari presso le Autorità federali. Ora, trattandosi di ricorsi per violazione di diritti politici, specialmente per violazione della libertà di credenza e di culto, una procura rilasciata anche solo in questa forma, deve essere considerata sufficiente.

2. Quanto al merito, il motivo principale su cui si fondano i ricorrenti si è, che nei comuni di Lumino e Castione il culto evangelico sia stato turbato od impedito più volte da una folla tumultuante e fanatica, senza che le Autorità cantonali siano intervenute nella misura e nei modi dovuti per farlo rispettare. Difatti è fuori di dubbio, che Zamperini ed i suoi aderenti in forza dell' art. 50, lemma 1, della Costituzione federale avevano ed hanno il diritto di celebrare liberamente e senza molestia il culto evangelico tanto nei villaggi di Lumino e Castione, come in qualunque altra località del cantone. Da questo diritto loro garantito dalla Costituzione federale, risulta anche il dovere da parte delle autorità dello Stato di prendere le misure necessarie per garantirne il pieno esercizio. Detto diritto non cessa pel fatto, riconosciuto del resto anche dai ricorrenti, che Zamperini ed il Comitato basileese cercano di diffondere nel Ticino la religione protestante, o con altre parole fanno propaganda per essa. Esso esiste anche indipendentemente dalla circostanza che si trovi o non si trovi nei detti comuni una chiesa od associazione protestante, e che uno o più cittadini di quei comuni dichiarino di appartenere alla religione evangelica e domandi di frequentarne le funzioni. La celebrazione del culto evangelico essendo poi avvenuta tanto a Lumino che a Castione in un locale rinchiuso, anzi a Castione in una casa distante più centinaia di metri dal villaggio, è evidente che da esso non poteva risultare nessuna perturbazione dell' ordine pubblico. Se l'ordine pubblico fu turbato, esso lo fu evidentemente non per opera dei pochi evangelici, ma di una parte della popolazione cattolica. Ora, come il Tribunale federale ha già dichiarato altra volta

trattandosi del diritto di associazione (vol. XII, pag. 108), l'esercizio di un diritto costituzionale non può essere limitato o abbandonato senza difesa da parte delle autorità dello Stato pel motivo, che da terzi si toglie occasione dalla manifestazione legittima di esso diritto per commettere degli atti contrari alla legge. Singolarmente il Governo di un cantone non può negare il suo appoggio alla libera estrinsecazione di un culto, perchè alcuni fra i suoi cittadini vi si oppongono, e si rendono colpevoli di disordini e di moti che potrebbero compromettere la pubblica quiete. Alle Autorità cantonali spetta bensì il diritto, in forza dell' art. 50, lemma 2°, della Costituzione federale, ed allo scopo di assicurare il mantenimento dell' ordine e della pace fra i membri delle diverse associazioni religiose, di prendere quelle misure che essi reputano convenienti, e fintanto perciò che il Consiglio di Stato, visto l'agitazione esistente in una parte della popolazione di Lumino, si è limitato a consigliare allo Zamperini di astenersi per qualche tempo dal recarsi in detto comune, non può dirsi che l' art. 50 della Costituzione federale sia stato violato. Invece non è punto ammissibile che una Autorità cantonale si esima al proprio dovere di proteggere il libero esercizio di un culto, solo perchè da parte di terze persone l'ordine pubblico si trova minacciato ed il culto stesso osteggiato in modo violento. Tanto per il diritto di associazione, quando per la libertà di culto e di coscienza, è precisamente quanto si tratta di confessioni e di persone non simpatiche alla maggioranza del pubblico che la garanzia costituzionale deve manifestarsi nella sua efficacia; è in questi casi che i disposti della Costituzione federale relativi ai diritti individuali sono praticamente applicabili.

3. Queste considerazioni non possono avere altro risultato che di far dichiarare il ricorso fondato. Infatti è fuori di dubbio che in conseguenza delle scene tumultuose avvenute a Lumino e Castione il culto protestante venne realmente turbato. Se ciò sia avvenuto mediante invasione da parte dei tumultuanti del locale destinato alle funzioni religiose, o solo mediante strepiti e rumori dall' esterno, o mediante pres-

sione ed intimorimento illecito delle persone che vi assistevano, non ha nessuna importanza essenziale. Una violazione della garanzia costituzionale del libero esercizio dei culti ricorre indubbiamente pel fatto, che in seguito al contegno tumultuante e minaccioso di una parte della popolazione cattolica, il culto evangelico ha dovuto essere rimandato più volte, e altre volte non ha potuto essere celebrato liberamente nel locale ad esso destinato. Di fronte ad un simile contegno di alcuni fra gli abitanti di Lumino e Castione, sarebbe stato dovere del Consiglio di Stato di intervenire con mezzi coercitivi ed opportuni. Egli stesso riconobbe dapprima questo suo dovere col dare che fece a Zamperini una scorta, e col minacciare il comune di Lumino di mandarvi un picchetto di gendarmi, sino a tanto che l'Autorità superiore avrebbe avuto sufficiente garanzia pel mantenimento dell'ordine, riservata inoltre l'azione penale a sensi dell'art. 147 del cod. pen. tic. In realtà però il Consiglio di Stato nè mise ad effetto questa sua minaccia, nè iniziò sui fatti di Lumino un'azione penale, nè prese in genere misure adatte alle circostanze e proprie a proteggere la libertà di culto violata. Non basta che egli nella sua risposta dichiarò di essere pronto a vegliare al mantenimento dell'ordine. Non è solo a ciò che si limita il suo dovere, ma egli è tenuto di proteggere in maniera diretta ed efficace anche l'esercizio degli altri diritti, che sono garantiti dalla Costituzione. È da notarsi specialmente che le risoluzioni del Consiglio di Stato del 3 febbrajo e 10 marzo 1894 non corrispondevano certamente alla situazione di fatto, contenendo esse un vero e proprio rifiuto da parte dell'Autorità cantonale di accordare ai ricorrenti l'appoggio costituzionale domandato. Infatti è evidente, che una perturbazione delle funzioni religiose, quantunque causata solo da strepiti e grida emessi dalle pubbliche strade, pure in realtà era già avvenuta il giorno 1 di febbrajo. D'altra parte le scene avvenute durante i due mesi susseguenti, specialmente quelle del 4 di marzo, non autorizzavano certamente il Consiglio di Stato a riguardare l'istanza Zamperini del 10 marzo come priva affatto di fondamento.

Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è ammesso, con obbligo al Consiglio di Stato del Ticino di provvedere coi mezzi opportuni affinchè il culto evangelico possa essere celebrato liberamente e senza molestia in tutto il territorio del cantone.

V. Gerichtsstand des Wohnortes.

For du domicile.

47. Urteil vom 28. Juni 1894 in Sachen Geiser.

A. Am 28. März 1882 gebar die heutige Rekurrentin außer-ehelich einen Knaben. Als Vater desselben bezeichnete sie den Schreiner Joseph Alfred Wohler, von und damals in Wohlen, gegen den sie dann auch den Rechtsweg beschritt. Derselbe verließ jedoch Wohlen und als dann die am 28. August 1882 beim Bezirksgericht Muri eingereichte Alimentationsklage am 30. gleichen Monats ihm nach seinem neuen Wohnort Bünzen nachgeschickt worden war, kam gedachte Klageschrift wieder zurück mit der Notiz, Adressat wohne seit circa einem Monat nicht mehr in Bünzen, sondern solle in den Kanton Luzern verreist sein. Das Bezirksgericht Muri citierte ihn daraufhin durch Ediktalaufforderung und führte das Kontumazialverfahren durch, in Folge dessen Wohler unterm 13. November 1882 schuldig erklärt wurde, der Klägerin Bertha Döbeli an die Kosten der Verpflegung und Erziehung des von ihr am 28. März 1882 geborenen Kindes Josef von dessen Geburt an, bis zum vollendeten 16. Altersjahre einen jährlichen Beitrag von 75 Fr. zu entrichten, unter Kostenfolge. Ferner wurde die Publikation des Urteils verordnet. In der Folge, nämlich anfangs 1894, betrieb Bertha Geiser-Döbeli den Josef Alfred Wohler in Luzern, woselbst er am 20. September 1882 sein Wanderbuch hinterlegt hatte und sich seitdem aufhielt, auf Zahlung der jährlichen Alimentationsquoten von 75 Fr. für die Jahre 1883 bis 1886 samt Zins à 5 % je vom 13. November,